

Fernando Bocchini

Il Contratto



Giappichelli

INTRODUZIONE

1. Il contratto, quale specifica relazione umana, ha ricevuto la più articolata costruzione nell'esperienza del diritto romano, frammisto tra vincolo obbligatorio e singoli patti. La figura, nella secolare storia, è stata talvolta sorretta da formalismi documentali della relazione, talaltra connotata da simbolismi rappresentativi delle prestazioni, talaltra ancora rilasciata alla vitalità dei nudi patti. E sempre è emersa una problematica di referenzialità con l'ordinamento giuridico, nella configurazione dei poteri dei privati e nella previsione delle prescrizioni normative.

Con l'avvento dello stato moderno è valorizzata la prospettiva soggettiva dell'*accordo*, come incontro di volontà libere, all'interno della categoria unificante, astratta e generale, del negozio giuridico quale categoria ordinante l'autonomia privata (formulata dai giuristi naturalisti del Settecento e rielaborata dalla pandettistica dell'Ottocento, per l'unitarietà astratta del soggetto di diritto). Il referente economico fondamentale dei contratti è il trasferimento (trasmissione e acquisto) della proprietà privata e di altri diritti sulle cose, come del relativo esercizio. In tal modo operano nell'impianto del cod. civ. 1865, collocati nel Libro III (Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose), come strumenti per "costituire, regolare o sciogliere un vincolo giuridico" (art. 1098).

La rivoluzione industriale valorizza la prospettiva oggettiva del *regolamento*, come assetto di interessi patrimoniali, in un quadro di economia di mercato. Il referente economico fondamentale dei contratti diventa l'impresa, il cui svolgimento implica una garanzia di concorrenza e una efficienza del mercato, con protezione di una circolazione giuridica ampia e sicura dei prodotti.

Il codice civile del 1942 si colloca in una esperienza storica complessa, di memoria delle forme di ricchezza tradizionale, quale tipicamente la proprietà specie immobiliare, e di proiezione verso le forme della ricchezza industriale caratterizzata dalle dinamiche dell'impresa e dalla circolazione dei prodotti. Predilige il "metodo dell'economia", perché le regole giuridiche corrispondano alla sostanza dei fenomeni socio-economici. In questa impostazione si svolgono l'organizzazione e la disciplina del contratto, considerata come il "centro della vita degli affari" (*Relaz. cod. civ.*, n. 604).

I contratti sono collocati in un libro autonomo (Libro IV), operando come strumenti per "costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale" (art. 1321), con introduzione della definizione di "autonomia contrattuale" (art. 1322), come autoregolazione contrattuale di interessi. Il contratto si atteggia come *atto economico relazionale*, che prospetta il problema del rapporto tra le parti e con l'ordinamento. Pertanto sono soggetti a giudizi di valore sia il fine e cioè il risultato realizzato che il mezzo e cioè il procedimento impiegato per ottenerlo, attraverso una valutazione complessiva e funzionale dell'atto di autonomia privata.

Nell'impianto del codice civile i criteri di difesa della volontà dei contraenti sono frammentati a principi di protezione dell'affidamento nella circolazione giuridica, con prevalenza dei secondi sui primi nelle ipotesi di contrasto per la considerazione della utilità economica dello scambio; analogamente i criteri di valutazione degli interessi coinvolti sono orientati in una logica di economia produttiva.

Le molte clausole generali e specificamente il principio di buona fede (specie nell'acquisita accezione di dovere di solidarietà) hanno consentito alla normativa del codice di tuttora operare attraverso l'interpretazione che ha progressivamente additato soluzioni coerenti con l'evoluzione storica della società e dell'ordinamento. Secondo la gerarchia delle fonti, i valori del solidarismo e della dignità umana, derivati dalla carta costituzionale e dal diritto europeo, assurti a principi generali dell'ordinamento, orientano oggi i giudizi così dei procedimenti formativi come dei risultati perseguiti.

Per la fondamentale regola dell'art. 1323 "tutti i contratti ... sono sottoposti alle norme generali" contenute nel titolo II del Libro IV, dedicato appunto ai "contratti in generale". Il riferimento alle "norme generali" implica sia la configurazione di una categoria generale del contratto, sia la complementarietà con norme particolari, espressa dalle regole dei contratti tipici come dalle tante regole di settore per singoli rapporti, vuoi in funzione della qualificazione dei soggetti coinvolti (ad es. rapporti di lavoro, rapporti di consumo), sia in ragione della proceduralità impiegata (es. contratti telematici e contratti fuori dei locali commerciali). Sempre più spesso emergono tipi sociali dalla confluenza di più tipi normativi sorretti dalle norme generali.

2. In una economia di mercato, quale connotazione di una società libera e aperta, il contratto ha tradizionalmente rappresentato la fondamentale leva di attivazione delle forze economiche, generatore di ricchezze come di rinnovamenti. E il mercato è il referente naturale delle attività di antagonismo come di concordanza di interessi. Conseguo che l'economia di mercato è fondata sul contratto.

Però il mercato è una istituzione sociale, quindi anche il contratto, come il mercato, appartiene ad un doppio ordine giuridico: di prerogativa individuale e di connotazione valoriale. Nella prima direzione operano i sostegni alla esplicazione della consapevole e libera volontà; nella seconda direzione funzionano i presidi di garanzia di interessi generali e di realizzazione di interessi qualificati di soggetti deboli per connotazioni umane, appartenenze sociali o collocazioni sul mercato con asimmetria contrattuale.

È da tempo emersa la consapevolezza (affiorata con la produzione di massa) che il mercato si sia progressivamente allontanato dal mito illuminista della gara tra uguali per essere sostituito da una disparità di potere dei suoi protagonisti che investe la stessa democrazia capitalista del libero mercato. Anche l'altro mito della economia classica di un libero mercato efficiente che si autoregola, rinsaldato dalle dottrine monetaristiche e dalle politiche delle privatizzazioni, è rimasto travolto dalla globalizzazione del capitalismo finanziario. L'esperienza contrattuale, specie attraverso la tecnica telematica, è sempre maggiormente rappresentata da modelli uniformi che le imprese con maggiore potere contrattuale collocano sul mercato e impongono ai contraenti aderenti. Le asimmetrie contrattuali, mentre ledono immediatamente gli operatori deboli, si traducono in fallimenti del mercato per non correttezza della gara e non emersione delle imprese virtuose. Un approccio di "realismo giuridico" alla sostanza dei fenomeni economici conduce sia

alla fissazione di stringenti regole della gara tra i protagonisti del mercato, sia ad interventi autoritativi, integrativi e punitivi, per fallimenti del mercato. Nella logica del contratto sono così emerse due fondamentali traiettorie di osservazione e regolazione.

In una dimensione garantista delle libertà individuali, è valorizzata la funzione dell'*informazione*, perché l'autonomia privata possa svolgersi in modo informato e consapevole e quindi come espressione di negozialità. La conoscenza arma la libertà conferendo effettività all'autonomia privata nelle scelte economiche e nelle regolazioni giuridiche.

In una dimensione realizzativa di istanze sociali, emerse nella cornice costituzionale e nell'indirizzo del diritto europeo, stanno accentuandosi *interventi* legali limitativi dell'autonomia privata ovvero conformativi dei regolamenti pattizi realizzati, attraverso integrazioni e amputazioni dei regolamenti privati. Un fondamentale filone di osservazione è rappresentato dalla disciplina dei contratti dei consumatori, che più volte emergerà nella presente trattazione.

I criteri valoriali e gli strumenti manipolativi impiegati dalla giustizia contrattuale, adattativa delle volontà individuali ai valori ordinamentali, sono destinati a perennemente evolvere in correlazione con il mutamento dei valori della società, così rispetto al mercato che con riguardo ai contratti e alle relazioni umane in generale. Più di recente l'esperienza giuridica europea ha articolato il mercato nelle direzioni sinergiche della concorrenza e della socialità, adoperandosi l'Unione per uno sviluppo sostenibile, basato su una "economia sociale di mercato" fortemente competitiva. La formula di economia sociale di mercato, sin dal suo apparire, ha rappresentato una terza via tra il libero mercato e la pianificazione statale, con lo scopo di riconoscere le libertà economiche dell'individuo e sostenere la giustizia sociale.

Restano due fondamentali dati: la correlazione tra *contratto e mercato* è emblema di libertà, espressione dei diritti inviolabili dell'uomo e foriera di innovazione e produttività; la correlazione tra *contratto e persona* è referente dell'alterità, che implica doveri inderogabili di solidarietà come collante di convivenza civile. La connessione tra le due correlazioni è in grado di assicurare autentico sviluppo sociale, come sintesi di benessere economico e dignità umana.

3. Nello svolgimento della trattazione, sarà seguita la impalcatura del codice civile, come la più ampia e organizzata normativa sul contratto, analizzando le derivazioni culturali delle singole scelte e sottoponendo le specifiche regole ad una lettura coerente con la normativa costituzionale e il diritto europeo, secondo la progressiva elaborazione dei principi generali ad opera del diritto vivente.

Ampio spazio è dedicato alle molte normative che, in singoli settori e con varia ispirazione, regolano i contratti, verificando i debiti coordinamenti con il codice civile e i principi generali. Sono analizzate le regole europee e le convenzioni internazionali di riferimento. Una specifica attenzione è riservata alla giurisprudenza, ricostruendo i filoni interpretativi, gli arresti e i successivi sviluppi. Come si darà conto degli interventi delle Autorità indipendenti nei settori di relativa competenza.

Nel commercio internazionale è poi sempre più diffusa l'esplicazione di una nuova *lex mercatoria*, cioè di un diritto fatto dagli operatori (sul modello di quella dei mercanti medievali contro il diritto civile romano); nell'attualità, per superare le diversità giuridi-

che territoriali dei singoli operatori, con la stipula di contratti commerciali ispirati a prassi sentite come regolatorie. All'uopo si tende a rappresentare tutte le evenienze prevedibili di inattuazione del contratto.

La trattazione del contratto è preceduta dall'analisi di categorie generali e principi fondamentali per evidenziare, anche topograficamente, la essenzialità di tali fondamentali criteri giuridici nell'interpretare ed applicare la disciplina del contratto, come del resto di ogni normativa.

Il presente lavoro costituisce estratto rielaborato del volume di Fernando Bocchini ed Enrico Quadri, *Diritto privato*, IX edizione, Giappichelli, 2022. Sono riportati: la sezione A) del capitolo 4, i capitoli 5 e 7 della Parte II ("Categorie generali") nonché la Parte VIII ("Contratto"). I rinvii operati possono riferirsi alle altre parti del volume.

PARTE II

CATEGORIE GENERALI

CAPITOLO 4

I FATTI GIURIDICI. EFFETTI, VICENDE E CIRCOLAZIONE

Sommario: 1. Fenomenologia materiale e rilevanza giuridica. – A) TIPOLOGIA DEI FENOMENI GIURIDICI. – 2. Fatti ed effetti giuridici (la causalità complessa). – 3. Struttura dei fatti giuridici. – 4. Rilevanza dei fatti giuridici. Fatti giuridici in senso stretto. – 5. Segue. Atti giuridici (tipologie e caratteri). – 6. Attività. – 7. Titoli di acquisto e vicende giuridiche. La circolazione giuridica. – B) INFLUENZA DEL TEMPO. (PRESCRIZIONE E DECADENZA). – 8. Funzione del tempo. Computo dei termini. – 9. La prescrizione. – 10. Segue. Sospensione e interruzione. – 11. Le prescrizioni presuntive. – 12. La decadenza. – C) INFLUENZA DELLO SPAZIO. – 13. La correlazione territoriale. – 14. Individuazione del diritto applicabile.

1. Fenomenologia materiale e rilevanza giuridica. – Ogni fatto materiale (naturale o umano) è *preso in considerazione* dall'ordinamento in quanto incida su interessi rilevanti giuridicamente (I, 1.3). Peraltro ogni struttura sociale produce il suo diritto, sicché il mutare della realtà sociale ed economica, con il connesso evolvere della tavola di valori che innerva l'ordinamento, fa sì che un certo fatto possa subire nel tempo una modificazione di giudizio e dunque di rilevanza giuridica.

Così fatti considerati indifferenti per l'ordinamento in una epoca storica possono diventare, a seguito dell'evoluzione tecnologica, fonte di interesse (si pensi al progressivo utilizzo che hanno ricevuto l'atmosfera, come strumento di attraversamento delle frequenze sonore, o le radiazioni solari quali fonti alternative di energia). La emersione e il progressivo evolvere della telematica stanno facendo emergere nuovi campi di incidenza del diritto, vuoi per le operazioni economiche realizzate (si pensi al commercio elettronico), vuoi per la tutela del diritto d'autore (si pensi alla sottrazione di dati protetti), vuoi per la tutela della persona (si pensi alle diffamazioni compiute e alla protezione dei dati personali in rete), vuoi anche per la diffusa profilazione delle persone: rispetto a tutti tali aspetti si pone il problema della tutela giudica dell'utente.

Analogamente, è possibile che comportamenti considerati meritevoli in un'epoca storica vengano successivamente ritenuti difformi dall'ordinamento (si pensi ai comporta-

menti ispirati a modelli di organizzazione delle relazioni familiari fondati sulla supremazia del marito come capofamiglia, un tempo considerati normali e dunque leciti e poi vietati in ragione del principio di uguaglianza (artt. 2, 3 e 29 Cost. e 143 c.c.); si pensi anche ai prestiti di danaro con interessi convenzionali elevati, di recente considerati usurari e causa di reato (*ex art. 1815²*). All'opposto, fatti considerati vietati, sono successivamente ritenuti ammessi: si pensi alla procreazione medicalmente assistita, che tende progressivamente ad ampliare le maglie della liceità (prima con la L. 40/2014, poi con le sentenze additive della Corte costituzionale).

A) TIPOLOGIA DEI FENOMENI GIURIDICI

2. Fatti ed effetti giuridici (la causalità complessa). – Nel quadro delineato si snodano le varie categorie di fenomeni giuridici. Manca una disciplina generale dei fatti e degli effetti giuridici: trattasi di categorie logico-giuridiche ricostruite sul sistema, in grado di comprendere e ordinare le varie figure in funzione della normativa applicabile.

a) I *fatti giuridici* sono gli accadimenti della realtà materiale (naturale o umana) *rilevanti* per l'ordinamento giuridico. Non ogni fatto materiale è anche giuridicamente rilevante: perché ciò avvenga è necessario che sia preso in considerazione dall'ordinamento come ragione di produzione di un effetto giuridico. Quando il fatto materiale è considerato dall'ordinamento, è raffigurato come "*fattispecie*" astratta disciplinata; talvolta l'ordinamento prende in considerazione una pluralità di fatti, unitariamente considerati, cui attribuisce rilevanza giuridica, dotandoli di effetti giuridici connessi.

Va tenuto distinto il fatto dall'eventuale *documento* che lo rappresenta, che è aggiuntivo rispetto al fatto che ne sta a fondamento: ad es. l'atto di stato civile rispetto al matrimonio o alla nascita o alla morte; il testo scritto rispetto al contratto stipulato: un documento può contenere più fatti giuridici; come un fatto giuridico può risultare da più documenti: tipicamente un contratto tra persone lontane, dove la proposta e l'accettazione sono contenute in documenti diversi ma che concorrono alla formazione dell'unitario fatto giuridico del contratto (art. 1326). Come si vedrà, il documento rappresenta una prova tipica, precostituita, di quanto in esso rappresentato; la data vale a collocarlo nel tempo e nello spazio (III, 2.2). Si vedrà peraltro come, talvolta, tali prove esprimano documentazioni vincolate di volontà negoziale, rilevando come forma a pena di nullità (*forma ad substantiam*) (VIII, 4.2) o come mezzo di prova (*forma ad probationem*) (VIII, 4.3).

Si è già detto del funzionamento del c.d. sillogismo giuridico, per cui la riconduzione della fattispecie materiale alla fattispecie astratta determina l'applicazione del diritto (I, 3.2). Tale tecnica è stata profondamente scossa dalla formazione dei diritti fondamentali quali principi generali del diritto, ad opera della Carta costituzionale, dei Trattati dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali, attecchendosi i principi generali quali fonti primarie del diritto (II, 7.1), che si impongono alle regole organizzative delle fattispecie, orientando la valutazione dei fenomeni giuridici secondo un bilanciamento dei valori, quali periodicamente evolvono e si impongono (c.d. *sistema multilivello*). Così le fattispecie, pure iscritte nell'ordinamento, sono *rigenerate* dai principi generali che ne orientano l'applicazione secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Peraltro la fluidità delle vicende economiche, in un mercato dinamico e tendenzialmente globalizzato, mal si presta ad essere irretita in una previsione stabile e predeter-

minata di fattispecie. Quando si fa applicazione di valori e principi dell'ordinamento non si indulge a ideologie politiche o filosofiche, ma si fa applicazione del diritto positivo, nella sua sistematicità e vitalità, secondo la sua evoluzione storica.

b) Gli *effetti giuridici* esprimono le *conseguenze* giuridiche della rilevanza assunta dal fatto materiale nell'ordinamento giuridico. I fatti non sono produttori materiali e naturalistici di effetti giuridici: alla produzione degli effetti concorrono più concause.

Anzitutto la *materialità del fatto* come avvenimento naturale o umano che produce un evento, vuoi naturalistico vuoi personale. Rappresenta il prodotto della forza naturale e/o il risultato della mente umana.

Vi è poi la *valutazione dell'evento* come essenziale opera di interpretazione del fatto, che vale a comprendere le componenti dell'azione materiale e dell'evento e individuare gli interessi coinvolti. In tale opera si compie anche una selezione gerarchia degli interessi coinvolti. L'interpretazione del fatto svolge una funzione mediativa rispetto all'ordinamento: gli stessi fatti, osservati in epoche diverse, implicano differenti valutazioni in ragione della evoluzione dell'ordinamento e della vita sociale. In tal senso la valutazione dei fatti vale a *corroborare* il fatto materiale nell'esperienza, facendone emergere contesti e peculiarità, indirizzando la regolazione dell'ordinamento.

Vi è infine la *rilevanza giuridica* che è l'esito della valutazione che ne compie l'ordinamento giuridico, quale *risposta* che l'ordinamento fornisce alla sollecitazione dei concreti fenomeni reali. Vi è una *costante osmosi* tra la valutazione del fatto e la rilevanza nell'ordinamento in quanto l'evoluzione storica dell'ordinamento conferisce ammodernate chiavi di lettura del fatto: col tempo può modificare la gerarchia degli interessi da tutelare con conseguente evoluzione della valutazione del fatto e della rilevanza giuridica: basti solo pensare all'affermazione dell'interesse del minore, diventando il *best interest of the child* principio informatore di valutazione delle relazioni familiari e di applicazione della normativa a tutela del fanciullo

Il tradizionale dibattito tra causalità materiale o causalità legale degli effetti giuridici, a seconda che siano imputati al fatto materiale o all'ordinamento, va superato in una ricostruzione di *causalità complessa* che coinvolge sia la realtà materiale che quella giuridica attraverso l'opera mediativa della interpretazione del fatto e dell'ordinamento, che consente la intelligenza del fatto e la riconduzione del fatto all'ordinamento.

Il fatto rileva in funzione degli accadimenti, dei contesti e degli interessi coinvolti, oltre che della condizione dei soggetti autori del fatto, tutti profili che orientano la rilevanza giuridica e quindi l'efficacia giuridica, secondo l'ordinamento storico operante (I, 3.13). Si realizza una normatività del fatto, nel senso che il fatto concreto indirizza la disciplina da applicare. La rilevanza giuridica del fatto materiale determina la produzione di effetti giuridici che, talvolta, coincidono con le conseguenze materiali, talaltra le sovrastano per essere più ampi o di minore portata (ad es. la morte della persona fisica comporta naturalisticamente la fine della persona, e così anche per l'ordinamento, con l'iscrizione della morte negli archivi di stato civile (artt. 10 e 71 D.P.R. 396/2000); ma l'ordinamento ricollega al fatto naturale della morte ulteriori effetti quali l'apertura della successione del defunto: art. 456). Non bisogna essere tratti in inganno da alcune formulazioni letterali: ad es., "fonti dell'obbligazione" sono il contratto, il fatto illecito o "ogni altro atto o fatto" idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico" (art. 1173); analogamente, con riguardo alle previsioni che il "contratto" produce effetti tra le

parti (art. 1372) e che il “fatto illecito” produce l’obbligo di risarcimento del danno (art. 2043): non è la materialità del contratto o del fatto illecito, come tale, a produrre naturalisticamente effetti giuridici; è la rilevanza del fatto per l’ordinamento a determinare la determinazione di effetti giuridici (si vedrà come gli effetti giuridici del contratto, talvolta coincidono con quelli perseguiti dalle parti, talaltra li sovrastano attraverso la integrazione: art. 1374; analogamente l’obbligazione di risarcimento del danno conseguente al fatto lesivo si atteggia diversamente in ragione della rilevanza che assumono nell’ordinamento la posizione dell’autore del danno e la circostanza del fatto dannoso: artt. 2047 ss.). È un periodare diffuso: sono anche previsti gli “effetti del possesso” (artt. 1148 ss.), quali effetti connessi dalla legge al potere di fatto sulla cosa con le caratteristiche previste dalla legge stessa; sono pure previsti gli effetti del matrimonio, quali diritti e doveri previsti dalla legge in funzione della relazione coniugale (artt. 143, 144, 160); significativamente, per l’unione civile non opera l’effetto del dovere di fedeltà per la diversa considerazione ordinamentale dell’unione civile (co. 11, L. 76/2016).

Certo i privati, agendo nella realtà giuridica, *perseguono effetti giuridici*; ma è la rilevanza del fatto per l’ordinamento a *dotare il fatto di effetti giuridici*. All’attività giudiziaria spetta la delicata mediazione tra la verifica del fatto materiale e la ricerca degli effetti giuridici, secondo un percorso che si diparte dall’interpretazione e accertamento del fatto materiale per poi spingersi alla qualificazione giuridica dello stesso e dunque alla individuazione degli effetti che sono attribuiti dall’ordinamento giuridico¹.

L’effetto consiste nella *modificazione della realtà giuridica* (ovvero della realtà materiale giuridicamente rilevante). Più spesso l’effetto è *coevo* al fatto (efficacia immediata): ad es., nei contratti di trasferimento della proprietà di cosa determinata o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono per effetto e al momento del consenso (art. 1376). Altre volte la produzione dell’effetto avviene in un momento diverso, che può essere *successivo* (efficacia differita) (ad es. le parti differiscono la produzione dell’effetto di un contratto ad un tempo successivo), o anche *antecedente* (efficacia retroattiva) (ad es., l’eredità si acquista con l’accettazione, ma l’effetto dell’accettazione risale all’apertura della successione e cioè al momento della morte: art. 459).

Più specificamente, l’effetto giuridico determina *vicende di situazioni giuridiche soggettive*: con la produzione dell’effetto, si realizzano (e permangono) nella realtà giuridica le situazioni soggettive prodotte dagli effetti giuridici. Si vedrà come le vicende effettuali si atteggiano come *costitutive*, *estintive* o *modificative* in ragione della dinamica delle situazioni giuridiche (II, 4.7). Dallo stesso fatto possono derivare più effetti: ad es., dal contratto di vendita derivano sia l’effetto traslativo del diritto sul bene che l’effetto costitutivo della obbligazione di pagamento del prezzo (artt. 1470 ss.). Non mancano peraltro vicende di diverso tenore, come in particolare l’*accertamento* di una situazione giuridicamente dubbia: in tal caso l’effetto giuridico sta nella produzione, nella realtà giuridica, di una certezza in luogo della originaria ambiguità. Sul modo di operare delle vicende giuridi-

¹ È compito del giudice individuare gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicché la enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto sulle quali la pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice nella misura in cui essa stia a significare che la parte ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle conseguenze (Cass. 27-10-2000, n. 14142; Cass. 13-12-1996, n. 11157).

che si parlerà in seguito (par. 7) è più diffusamente con riguardo al rapporto obbligatorio, rispetto al quale maggiormente operano e hanno diffusa disciplina (VII, 1.1, 2 e 3).

Si distinguono due fondamentali categorie di effetti giuridici: *effetti necessari* (o inderogabili), nel senso che provengono dall'ordinamento e non è consentito ai privati derogarvi; *effetti naturali* (o dispositivi), nel senso che, pur provenendo dall'ordinamento, è consentito derogarvi (la formula legislativa è di regola espressa con un inciso del genere "salvo patto o uso contrario").

3. Struttura dei fatti giuridici. – La peculiarità di ogni fatto concreto non consente una ferrea articolazione dei fatti giuridici. Possono solo delinearsi generali categorie logiche di rappresentazione, che è possibile ricondurre a due fondamentali traiettorie: la *struttura* del fatto, cioè la composizione del fenomeno (di cui si parla nel presente paragrafo) e la *rilevanza giuridica* del fatto, cioè l'attitudine alla produzione di effetti (di cui si parla nei successivi paragrafi).

La struttura del fatto risente del modello di *formazione*. Sono *istantanei* quando si esauriscono nell'unità di tempo; sono *di durata* quando si protraggono nel tempo; e ancora: sono *positivi* quando si realizza un accadimento, come ad es. il comportamento attivo del soggetto, che compie un'azione; sono *negativi* quando rileva giuridicamente il non verificarsi di un accadimento, come ad es. il contegno di astensione o comunque inerte di un soggetto.

La struttura del fatto connota la fattispecie giuridicamente rilevante, che si atteggia come semplice, complessa o a formazione progressiva.

La *fattispecie semplice* si esaurisce in un unico accadimento: ad es. la nascita, ai fini dell'acquisto della capacità giuridica (art. 1); la morte, ai fini dell'apertura della successione (art. 456).

La *fattispecie complessa* comprende più fatti, che rilevano come elementi costitutivi dell'unitaria fattispecie produttiva di effetti giuridici; ad es., per realizzarsi l'acquisto per usucapione decennale, devono concorrere: il possesso (continuo, pubblico e pacifico), l'atto di acquisto (astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà), la buona fede dell'acquirente, la trascrizione dell'atto e il decorso di dieci anni dalla trascrizione (art. 1159).

La *fattispecie a formazione progressiva* è una variante della fattispecie complessa, quando i vari fatti sono previsti dall'ordinamento in sequenza cronologica ma logicamente coordinati (c.d. *procedimento*): la sequenza degli atti e fatti giuridici, provenienti da uno o più soggetti, è finalizzata alla validità ed efficacia dell'atto terminale del procedimento. È una ritualità propria dell'azione della pubblica amministrazione, in funzione dell'atto terminale del provvedimento, all'esito del procedimento. Come nel diritto amministrativo, anche nel diritto privato può strutturarsi una procedimentalità, con progressiva verifica temporale di fatti elementari costituenti la fattispecie; è spesso accordata dall'ordinamento una protezione dell'aspettativa rispetto al conseguimento del risultato finale. Ad es., nel contratto condizionato, la produzione dell'efficacia contrattuale è subordinata al prodursi dell'evento futuro e incerto; ma intanto alcuni effetti si producono in capo alle parti (VIII, 3.21).

4. Rilevanza dei fatti giuridici. Fatti giuridici in senso stretto. – La *rilevanza* dei fatti giuridici esprime la considerazione dell'ordinamento per l'accadimento materiale (naturale o umano). Connessa è la *efficacia* dei fatti giuridici, che indica la situazione effettuale apprestata dall'ordinamento, conseguente alla valutazione di rilevanza.

Rimangono fuori dell'area dei fatti giuridici i fatti che si connettono a interessi di *mero fatto* (futili o comunque indifferenti) ai quali la società (e dunque l'ordinamento) non conferisce alcuna rilevanza (né di approvazione né di contrasto).

Nella qualificazione dei fatti giuridici assume una fondamentale importanza verificare se l'ordinamento presta tutela all'*accadimento come tale* oppure anche alla *partecipazione umana* al fatto. Il criterio di *rilevanza* accordato alla partecipazione umana alla formazione del fatto dà luogo ad una fondamentale distinzione dei fatti giuridici, che è possibile ricondurre alla dicotomia di "fatti giuridici in senso stretto" e "atti giuridici".

Per *fatti giuridici in senso stretto* si intendono i fatti materiali (naturali o umani) rispetto ai quali l'ordinamento prescinde da ogni verifica di carattere soggettivo per la produzione dell'effetto giuridico. Il *fatto come tale* (e perciò l'interesse immediato attuato) assume importanza per l'ordinamento, prescindendosi dalla circostanza che esso provenga o meno dall'uomo e che sia o meno volontario. Sono fatti in senso stretto, innanzi tutto, i meri *accadimenti naturali* (ad es., gli spostamenti di terreni, conseguenti ad alluvione e avulsione, producono l'acquisto della proprietà in favore del proprietario del fondo cui la parte di fondo si è unita: artt. 941 e 944). Sono anche fatti in senso stretto i fatti che *ineriscono all'uomo* ma rispetto ai quali rileva il mero dato fenomenico dell'*accadimento in sé*: anzitutto nascita o morte, ma anche altri fatti: ad es. le opere fatte sopra o sotto il suolo comportano l'acquisto della relativa proprietà per accessione (art. 934); la costruzione (di un fabbricato come di una nave o di un aeromobile) comporta la specificazione e dunque l'acquisto della proprietà della *res nova* da parte dello specificatore (art. 940). In tutte tali ipotesi la capacità di agire del soggetto e la volontarietà e consapevolezza del fatto, quand'anche esistenti, sono irrilevanti.

5. Segue. Atti giuridici (tipologie e caratteri). – Sono *atti giuridici* i fatti umani compiuti consapevolmente da persona capace cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici. A differenza dei fatti giuridici in senso stretto rileva lo stato soggettivo degli autori dell'atto e precisamente la *volontarietà* e la *consapevolezza* del comportamento tenuto. Non sono dunque semplicemente emanazione dell'uomo bensì espressione della individualità umana realizzatasi concretamente². Con la conseguenza che rilevano giuridicamente la capacità di agire del soggetto e la volontarietà e consapevolezza del fatto. È possibile distinguere gli atti giuridici in varie classi in ragione di specifici criteri: la tipologia di incidenza umana; la modalità di esplicazione; la valutazione che ne compie l'ordinamento. È possibile delineare tre tipologie di atti giuridici in funzione di specifici criteri, quali la incidenza umana; la esplicazione dell'atto; la valutazione ordinamentale.

² Efficace è la distinzione nel diritto canonico tra *actus hominis* ed *actus humanus*. Il primo, pure essendo connesso alla natura umana, è riconducibile al genere dei corpi animati in quanto irragionevole e quindi non controllabile: avviene indipendentemente dalla volontà dell'uomo e perciò rileva come *fatto giuridico in senso stretto*. Il secondo indica l'atto assunto con deliberazione: è riferito alla sua ragione e alla sua volontà libera (*actus voluntatis*) e perciò rileva come *atto giuridico*.

a) In ragione della *incidenza umana* nella realizzazione degli effetti giuridici si svolge una fondamentale distinzione tra atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici. Il termine “atti” è utilizzato in modo generico nell’ordinamento, riferendosi talvolta agli atti in senso stretto, talaltra ai negozi giuridici, talaltra ad entrambe le categorie, anche per l’assenza di una testuale previsione dei negozi giuridici (come si vedrà).

Gli *atti giuridici in senso stretto* (o *meri atti giuridici*), più spesso delineati solo come “atti giuridici”, sono i fatti dell’uomo per i quali assume rilevanza la mera *volontarietà e consapevolezza della materialità dell’atto*. L’ordinamento cioè considera gli interessi attuati da tali atti degni di tutela, sol che il fatto sia compiuto con *volontarietà e consapevolezza*, indipendentemente dalla previsione degli effetti e dalla volontà di conseguirli da parte degli autori dell’atto; anzi molto spesso gli effetti intervengono contro la volontà degli autori dell’atto. In sostanza la volontà è connessa alla struttura e non alla funzione dell’atto e cioè al risultato perseguito: la produzione degli effetti prescinde, non solo dalla volontà di conseguirli, ma anche dalla conoscenza degli stessi. È sufficiente la *capacità naturale* di intendere e volere. Si pensi alla *richiesta di adempimento fatta per iscritto* dal creditore al debitore (art. 1229): tale atto comporta per legge la costituzione in mora del debitore, con tutti gli effetti previsti dalla legge (risarcimento del danno, assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione di consegna: artt. 1218 e 1221), indipendentemente dal fatto che il creditore voglia o anche solo conosca gli effetti della richiesta di adempimento (VII, 4.2). Si pensi ancora all’*atto di adempimento* del debitore: la sussistenza di un obbligo ad adempiere comporta per legge l’estinzione dell’obbligazione, anche senza la sussistenza di un *animus solvendi* (artt. 1176 ss.) (VII, 3.2); rileva il campo dei c.d. *atti dovuti* che alcuni autori considerano come “fatti in senso stretto”.

Essendo gli effetti giuridici preordinati dall’ordinamento indipendentemente da un intento degli autori, gli atti in senso stretto sono per necessità *tipici* (cioè tassativamente previsti dall’ordinamento), sia nella struttura e quindi nella formazione, che nel contenuto e dunque nel risultato attuato: il fatto materiale, come tale, è presupposto degli effetti disposti dall’ordinamento. Manca una disciplina generale degli atti in senso stretto, essendo i correlativi effetti connessi ai singoli schemi di atti approntati dalla legge. Agli stessi non si applica neppure l’art. 1324 se non per analogia, essendo la norma rivolta ad estendere le norme sul contratto agli atti negoziali tra vivi a contenuto patrimoniale.

Una particolare fisionomia assumono le c.d. *dichiarazioni di scienza*; sono atti che hanno la unica funzione di affermare la verità o formulare la ricognizione intorno a fatti avvenuti: si pensi alla confessione (art. 2730) e alle registrazioni nelle scritture contabili (art. 2709).

I *negozi giuridici*³ sono atti giuridici esplicativi della “autonomia privata”. Strutturalmente sono *manifestazioni di volontà* rivolte ad uno *scopo pratico* tutelato dall’ordinamento; rilevano giuridicamente, non solo la volontarietà e consapevolezza del comportamento, ma anche la *volontarietà degli effetti* e cioè del risultato perseguito (tipico esempio è il contratto: art. 1321): è proprio questo secondo profilo del perseguimento di un risultato a segnarne la caratterizzazione all’interno della generale categoria degli atti giuridici. Funzionalmente sono autoregolamenti di interessi, cui l’ordinamento connette

³ Il termine “negozio” deriva dal latino *negotium*, composto di *nec* e *otium*. Però l’*otium* romano non indicava inerzia ma solo riposo dagli affari e dal lavoro, per dedicarsi alle espressioni dello spirito.

effetti giuridici tendenzialmente conformi agli scopi perseguiti dai privati (previa valutazione di meritevolezza e liceità dell'assetto di interessi realizzato) (saranno approfonditi trattando dell'autonomia privata: II, 5).

b) In ragione della *esplicazione dell'atto*, gli atti giuridici si presentano secondo i modelli della dichiarazione e del contegno.

– Quando sono contrassegnati dalla *dichiarazione (atti dichiarativi)*, gli atti sono orientati ad esprimere all'esterno, ed effettivamente esprimono, a destinatari (specifici o alla generalità) l'intento volitivo, mediante lo scritto, la parola o altri segnali. Alcune volte gli atti dichiarativi comunicano alcuni fatti giuridici, come ad es. la notificazione di una sentenza, la comunicazione di convocazione di un'assemblea, ovvero la comunicazione di un contegno da cui derivano effetti giuridici (es. costituzione in mora *ex art.* 1219). Altre volte gli atti dichiarativi manifestano una volontà di perseguire uno scopo, come nella formazione dei negozi giuridici (es. proposta di contratto): delle *dichiarazioni di volontà negoziale* si parlerà diffusamente nel prossimo capitolo trattando dell'autonomia privata.

Per riferirsi la dichiarazione al *linguaggio*, le modalità dichiarative mutano con la modificazione del linguaggio; col tempo emergono nuovi modelli linguistici che gradualmente depongono altri precedentemente in uso.

Gli atti dichiarativi si distinguono a loro volta in recettizi e non recettizi.

Sono *atti recettizi* gli atti dichiarativi rivolti a terzi che producono effetto nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario. Sono dunque atti affidati alla *comunicazione* ad uno o più destinatari, assumendo efficacia in ragione (e quindi a seguito) di tale comunicazione (es. la disdetta da un rapporto locativo, al fine di impedire il rinnovo del contratto in corso: art. 1596)⁴.

Opera nel nostro ordinamento il principio della cognizione (e non della recezione), temperato da una *presunzione di conoscenza* fissata dall'art. 1334, per cui “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'*indirizzo del destinatario*, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”: a fronte dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario, spetta al destinatario fornire la prova della impossibilità di prenderne conoscenza. Il rifiuto del destinatario di ricevere un atto recettizio non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti. Dall'impianto dell'art. 1334 che, sotto la rubrica di “efficacia degli atti unilaterali” regola gli atti recettizi, si ricava il principio che, di regola, gli atti unilaterali sono recettizi.

Sono *atti non recettizi* quelli che non sono destinati a terzi e pertanto producono effetto in virtù della mera redazione; peraltro l'efficacia dell'atto può essere subordinata ad eventi futuri, come ad es. il testamento rispetto all'evento morte (art. 587).

– Quando sono contrassegnati dal *contegno (atti attuosi)*, l'atto, pur non contenendo una compiuta determinazione volitiva, presenta indici della stessa dai quali è possibi-

⁴ Quando l'atto deve essere comunicato entro un termine preciso ed è utilizzato un *procedimento notificatorio* che impegna un ufficio per la notificazione dell'atto, vale il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, per cui l'atto si considera notificato per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento della consegna al destinatario o in cui ne abbia legale conoscenza (art. 149³ c.p.c.). Il principio è esteso alle comunicazioni a mezzo posta, anche dell'Amministrazione finanziaria (Cass. 21-10-2014, n. 22320).

le ricostruirla: es. l'accettazione tacita dell'eredità desunta dal compimento di atti che il chiamato all'eredità non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476). A volte è la legge a fare derivare alcuni effetti da specifici comportamenti: es. c'è attribuzione legale dell'eredità a seguito di vendita, donazione o cessione dei diritti successori che il chiamato compie in favore di estranei (art. 477).

Una specifica categoria è quella dei c.d. *negozi di attuazione*, nel senso che l'atto rileva giuridicamente, ad un tempo, come espressivo di intento e come esecutivo; nel suo stesso svolgersi attua la modificazione del mondo esterno (es. l'occupazione di una cosa mobile abbandonata: art. 923): come si vedrà, è una categoria in continua crescita con l'intensificarsi dell'automazione indotta dalle ricerche tecnologiche.

c) In relazione alla *valutazione*, vale la distinzione tra *atti leciti* e *atti illeciti*, a seconda della conformità o meno all'ordinamento giuridico.

Gli *atti leciti* sono atti voluti dall'agente e conformi all'ordinamento giuridico, ai quali l'ordinamento riconduce effetti giuridici prefissati (se atti in senso stretto) ovvero tendenzialmente conformi a quelli perseguiti dalle parti (se negozi giuridici).

Gli *atti illeciti* sono atti contrari all'ordinamento giuridico. Possono riguardare la violazione di *doveri generali* comportamentali, che si riflettono sulla collettività (es. un atto di inquinamento); come possono integrare la violazione di *obblighi particolari* verso singoli soggetti, con lesione di interessi specifici protetti dall'ordinamento: in tale direzione, vuoi con l'inadempimento di un obbligo assunto (illecito da inadempimento), vuoi con la lesione di una situazione soggettiva altrui, sia relativa alla persona (es. diffamazione o violenza) che riguardante cose (es. disturbo all'esercizio della proprietà). Anche se l'art. 2043 definisce genericamente gli atti illeciti come "fatti illeciti", la rilevanza degli stessi è di regola connessa alla "imputabilità" del fatto dannoso all'autore del fatto: per l'art. 2046 non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva "la capacità d'intendere o di volere" al momento in cui lo ha commesso (la generale formulazione di "fatti illeciti" tende a includere anche le ipotesi di responsabilità oggettiva, quando cioè la esigenza di tutela del danneggiato comporta la riconduzione della responsabilità indipendentemente dallo stato soggettivo dell'agente: se ne parlerà in seguito X, 1.7). A parte le diverse tipologie di sanzioni apprestate dall'ordinamento, di ordine penale e amministrativo, la sanzione civilistica è sempre nell'obbligo di risarcimento del danno (di cui si dirà: X, 2.1). In ogni caso si produce un effetto giuridico (la sanzione) che addirittura è in contrasto con il fine perseguito dall'autore del fatto dannoso.

6. Attività. – Di sovente singoli fatti e atti giuridici rilevano per l'ordinamento, oltre che isolatamente considerati, anche nella *connessione* tra gli stessi. Si dà luogo in tali casi alla c.d. *attività*, che è la coordinazione di più fatti e atti preordinati e svolti verso il conseguimento di uno *scopo unitario*. I singoli atti, quand'anche possano rilevare autonomamente, sono altresì presi in considerazione dall'ordinamento come frammenti di una serie coordinata e teleologicamente orientata con una continuità e direzione ad uno scopo.

È la *unificazione* dei singoli atti sul piano sociale per il raggiungimento di un risultato unitario a dare luogo ad una rilevanza di tale unificazione come peculiare fattispecie giuridica. L'ordinamento attribuisce all'*insieme* degli atti effetti ulteriori e diversi rispetto a quelli ricollegabili ai singoli atti, autonomamente considerati.

Si pensi all'*attività economica* che contraddistingue l'esercizio dell'impresa: per l'art. 2082 "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi"; e per l'art. 2247, "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"; c'è un riferimento all'attività anche nella regolazione della concorrenza (es. art. 2596) (II, 6); i singoli fatti economici e giuridici rilevano come attività rivolta a uno scopo. Nella materia del lavoro, rileva la prestazione continuativa del lavoratore subordinato (art. 2094); analogamente per tutte le attività professionali, relativamente alla esecuzione del contratto d'opera (art. 2222). Spesso poi sono gli stessi privati a programmare un c.d. collegamento negoziale di più atti verso il perseguimento di uno scopo unitario (VIII, 3.12).

7. Titoli di acquisto e vicende giuridiche. La circolazione giuridica. – Le relazioni socio-economiche comportano un costante mutamento nella titolarità e nella vita delle *situazioni giuridiche* e dei *rapporti giuridici* cui più spesso sono correlate le singole situazioni soggettive (II, 3.1). In tal senso rilevano i titoli di acquisto e le vicende giuridiche realizzate, che producono la circolazione giuridica.

a) I **titoli di acquisto** sono i fatti giuridici posti a fondamento delle singole vicende acquisite e dunque della circolazione dei diritti. È possibile distinguere i titoli di acquisto in due grandi categorie: a titolo derivativo e a titolo originario.

Gli *acquisti a titolo derivativo* producono la vicenda acquisitiva del diritto in capo ad un soggetto *in ragione di un rapporto* giuridicamente rilevante con il precedente titolare, che è necessario presupposto. Esprimono il fenomeno successorio nella titolarità della situazione giuridica: un soggetto perde il diritto (come *dante causa* o *alienante*) a vantaggio di un soggetto che acquista il diritto (come *acquirente* o *avente causa*); si suole ricorrere alla qualificazione del soggetto che perde il diritto come *dante causa* (o *alienante*) e del soggetto che acquista il diritto come *acquirente* (o *avente causa*); si è anche soliti parlare, rispettivamente, di *autore* e di *successore*. Rispetto a tali acquisti vale il principio che nessuno può trasferire maggiori diritti di quelli che ha (*nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*); cui si collega l'ulteriore criterio che regola l'acquisto a titolo derivativo, per cui il venir meno del diritto del dante causa fa venire meno anche il diritto di chi abbia da lui acquistato (*resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*): si vedrà peraltro delle deviazioni a tali criteri logici per l'esigenza di tutela della circolazione giuridica. Limiti all'acquisto possono essere imposti dalla legge con vincoli rispetto ad alcuni beni (es. art. 839) o per taluni soggetti (es. art. 1471) o dall'autonomia privata con limitazioni convenzionali del potere di disposizione (es. art. 1379) (v. VIII, 2.22).

Gli acquisti possono intervenire per atto *tra vivi* (con scambio di dichiarazioni) o a *causa di morte* (per disposizione del testatore o della legge), per essere entrambi i trasferimenti connessi al rapporto con il precedente titolare. Entrambe le specie di successione possono avere un oggetto specifico o riguardare una pluralità di beni. Si ha successione a *titolo universale* quando si subentra nella complessiva posizione (attiva e passiva) di un soggetto; si ha successione a *titolo particolare* quando si subentra in una specifica situazione soggettiva (attiva o passiva). Per la successione a causa di morte si parla di *eredità* (acquisto a titolo universale) e di *legato* (acquisto a titolo particolare) (XII, 1.1).

La rilevanza assunta dal debito nella moderna realtà economica come essenziale strumento di finanziamento dell'azione economica ne ha comportato una crescente circolazione per la sua attuazione; perciò la successione nel debito rileva, non solo con riguardo al fenomeno successorio nel rapporto obbligatorio, ma anche per la collocazione che se ne suole fare sul mercato con l'assunzione da parte di singoli o più spesso di soggetti finanziariamente specializzati; le vicende circolatorie vanno dunque riferite alla circolazione delle situazioni soggettive attive e passive, con le proprietà di ciascuna categoria e in ragione dei contesti di svolgimento (v. VII, 2.9).

Gli acquisti a titolo derivativo, a loro volta, si distinguono in due sottocategorie (derivativo traslativo e derivativo costitutivo).

Si ha acquisto a titolo *derivativo-traslativo* quando il diritto acquistato è lo stesso che era in capo al dante causa, che pertanto lo perde. C'è trasmissione del medesimo diritto, che si perde dall'un soggetto per acquistarsi dall'altro. Ad es. la vendita realizza la vicenda traslativa del diritto dal venditore al compratore, producendo nel patrimonio del venditore la perdita e nel patrimonio del compratore l'acquisto.

Si ha acquisto a titolo *derivativo-costitutivo* quando il diritto acquistato non esisteva nella realtà giuridica, per non sussistere come tale in capo all'alienante; però promana dal diritto dell'alienante, comportandone una restrizione: l'acquisto della nuova situazione avviene in forza del rapporto con il precedente titolare. Si pensi alla costituzione di un diritto di usufrutto: prima della costituzione non esisteva nella realtà giuridica un diritto di usufrutto; ma questo è costituito dal proprietario in ragione della proprietà piena che ha sul bene, sicché, a seguito della costituzione, esistono nella realtà giuridica ed insistono sul medesimo bene una proprietà dal contenuto più ridotto (c.d. nuda proprietà) in capo al dante causa e un diritto reale limitato di usufrutto in capo all'avente causa; si pensi anche alla costituzione dei diritti reali di garanzia di pegno e ipoteca.

Gli *acquisti a titolo originario* realizzano l'acquisto di un diritto nuovo, *independentemente da un rapporto* con l'originario titolare. L'acquisto avviene, talvolta, in assenza di un diritto di altro titolare su un bene (es. occupazione: art. 923), talaltra addirittura contro il precedente titolare che conseguentemente lo perde. L'usucapione, fondata sul possesso continuato, non violento e non clandestino, costituisce il modo più diffuso di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili, di beni mobili e di universalità di beni mobili, come di diritti di godimento sugli stessi (artt. 1158 ss., 1160 e 1161) (VI, 5.7).

b) Le *vicende giuridiche* sono i *mutamenti* delle situazioni giuridiche e dei rapporti (c.d. modificazioni dei diritti): esprimono la *dinamica delle situazioni giuridiche*, dalla nascita fino all'estinzione, determinando la sorte dei corrispondenti poteri e obblighi in capo ai singoli titolari. Si distinguono vicende costitutive, modificative e estintive.

Le vicende *costitutive* segnano la *nascita* di situazioni giuridiche soggettive e dunque l'*acquisto* in capo ad un soggetto di un diritto che non esisteva o di cui non era titolare. Ad es., con il contratto di locazione, nasce in capo al locatore il diritto al corrispettivo del canone e l'obbligo di far godere il bene (art. 1571); a seguito del possesso continuato con alcune caratteristiche di un bene, il possessore acquista la proprietà per usucapione (artt. 1158 ss.).

Le vicende *estintive* segnano la *cessazione* di situazioni giuridiche soggettive, nel senso della *perdita* della situazione soggettiva per il titolare: la situazione (prima esistente

te) in capo ad un soggetto viene meno. L'estinzione può realizzarsi a seguito del soddisfacimento del diritto (es. l'adempimento dell'obbligazione produce il soddisfacimento del creditore e quindi l'estinzione del rapporto obbligatorio *ex artt.* 1176 ss.); come senza soddisfacimento (es. impossibilità sopravvenuta della prestazione *ex art.* 1256); analogamente gli atti abdicativi, tra i quali la remissione del debito (art. 1236). Si può anche dare luogo alla *sostituzione di rapporto*, che si estingue, con costituzione di nuovo rapporto (es. novazione *ex art.* 1230).

Le vicende *modificative* determinano il *mutamento* di una situazione giuridica, più spesso rispetto al soggetto, eccezionalmente con riguardo all'oggetto. Di regola il mutamento non incide sulla esistenza del rapporto, che continua a vivere. Bisogna verificare in concreto se si sia voluta (anche) una sostituzione del rapporto (con la estinzione dell'originario e costituzione di uno nuovo) ovvero valutare la coerenza della modificazione con la sostanza del rapporto, tale da non implicarne una sostituzione.

La *modificazione soggettiva* produce il mutamento della titolarità della situazione giuridica, attiva o passiva, tecnicamente indicata come *successione*. Quando la perdita di un diritto per un soggetto si intreccia con l'acquisto per un altro soggetto (c.d. acquisto derivativo) si ha *trasferimento* della situazione soggettiva. La successione può essere *volontaria* (es. cessione volontaria del credito) o *legale* (es. per espropriazione e vendita coatta).

Si vedrà, trattando delle obbligazioni, come sia più agevole la successione nel lato attivo (es. cessione del credito *ex art.* 1260), perché di regola è indifferente per il debitore il destinatario del pagamento; mentre più complessa è la successione nel lato passivo perché rileva per il creditore la persona del debitore (l'assunzione del debito altrui non può compiersi contro la volontà del creditore *ex artt.* 1268 ss.).

Esistono anche situazioni soggettive *indisponibili* per la natura degli interessi coinvolti, che l'ordinamento intende preservare: si pensi al diritto di uso e di abitazione (art. 1024) e al diritto agli alimenti (art. 447).

La *modificazione oggettiva* determina un mutamento nell'*oggetto* o nel *contenuto* del rapporto, in modo coerente con la sostanza del rapporto giuridico, che permane: ad es. la rinegoziazione nel periodo di pandemia per Covid 19, con la riduzione dell'ammontare del canone di locazione; la surrogazione reale, con subingresso del creditore nei diritti del debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità della prestazione (art. 1259); la costituzione di un vincolo di destinazione sul bene (art. 2645 *ter*). Come si è visto, è anche possibile dare luogo alla sostituzione del rapporto, con estinzione del rapporto originario e costituzione di un nuovo rapporto (es. novazione oggettiva *ex art.* 1230).

c) La *circolazione giuridica* rappresenta la *dinamica* delle situazioni giuridiche intrecciando le singole vicende giuridiche con i titoli di acquisto. È essenziale meccanismo di coesione sociale per realizzare lo spostamento tra gli uomini dei beni, consentendo la utilizzazione da parte di più soggetti (in modo successivo o anche concorrente), allo scopo di soddisfare un bisogno o esplicare un'attività economica. La tutela della circolazione giuridica è anche esigenza fondamentale della economia di mercato perché tende ad assicurare la collocazione dei prodotti in modo veloce e sicuro.

Una tutela privilegiata dei diritti soggettivi e segnatamente della proprietà osserva il mutamento giuridico nella prospettiva del titolare, perché la modificazione sia espressiva della volontà del titolare (come era per il cod. civ. del 1865). Una tutela privilegiata della produzione valuta il mutamento giuridico nella prospettiva dell'acquirente, perché resti

protetto l'affidamento legittimamente riposto nel mutamento e specificamente nell'acquisto compiuto (è il sistema accolto dal cod. civ. del 1942) (v. quanto si dirà sull'affidamento: II, 7.4) e in tema di pubblicità (XIV, 2.17).

Gli *indici di circolazione* sono i segnali della circolazione giuridica, che rendono conoscibili le vicende giuridiche. Sono apprestati dall'ordinamento al fine di risolvere i conflitti tra situazioni giuridiche incompatibili.

Il più diffuso indice di circolazione è rappresentato dalla *pubblicità*. Si parlerà in seguito ampiamente del ruolo che assume la pubblicità, degli atti soggetti a pubblicità, della efficacia e delle modalità di esecuzione della stessa (XIV, 1.2). All'uopo sono predisposte strutture pubbliche depositarie di pubblici registri dove è possibile scritturare e visionare i dati di cui si vuole assicurare la notorietà (es. registri di stato civile, registri immobiliari, registri dei mobili registrati, registro delle imprese): è questa propriamente la c.d. *pubblicità legale*. L'esistenza di un apparato pubblicitario produce la c.d. *conoscenza legale* dei dati ivi riportati perché si prescinde dal conseguimento della conoscenza effettiva. È ancora l'ordinamento a ricondurre al fatto della pubblicità specifici effetti giuridici, quali la mera conoscenza, la opponibilità ai terzi o addirittura la costituzione di diritti. Con riguardo alla circolazione degli immobili e dei mobili registrati, la *trascrizione* degli atti dispositivi vale a risolvere i conflitti tra più aventi causa dal medesimo autore titolare del diritto, prevalendo tra più acquirenti dal medesimo alienante quello che per primo ha trascritto il proprio atto di acquisto (artt. 2644 e 2684).

Altro indice di circolazione è la *consegna*, che implica un'apprensione materiale della cosa. Ad es., se con diversi contratti una persona cede a più persone un diritto personale di godimento sulla stessa cosa (locazione o comodato), prevale tra i cessionari quello che per primo ha conseguito il godimento della cosa.

Fondamentale indice di circolazione è infine il *possesso* che implica un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si vedrà come il possesso rappresenti il più alto grado di manifestazione dell'apparenza di titolarità del diritto. Con riguardo alla circolazione dei beni mobili (non registrati), non potendo operare registri di pubblicità, tra più acquirenti dal medesimo alienante titolare del diritto prevale chi per primo ne ha acquistato il possesso in buona fede (art. 1555).

Diversamente operano la *comunicazione* e la *notificazione* che indirizzano la conoscenza verso specifici soggetti. Ad es. con riguardo alla cessione del credito, tra più cessioni dello stesso credito, prevale quella che per prima è stata notificata al debitore o per prima è stata accettata dal debitore con atto di data certa (art. 1265).

B) INFLUENZA DEL TEMPO. (PRESCRIZIONE E DECADENZA)

(*Omissis*)

C) INFLUENZA DELLO SPAZIO

(*Omissis*)

CAPITOLO 5

AUTONOMIA PRIVATA

(Il negozio giuridico e l'autonomia negoziale)

Sommario: 1. I principi ispiratori. – 2. La categoria del negozio giuridico ed il suo sviluppo storico. – 3. La realtà dell'autonomia negoziale. – 4. Negozio e negozialità. – 5. Elementi del negozio giuridico. – 6. Soggetti e parte del negozio. La legittimazione. – 7. La volontà dei gruppi. – 8. Le fondamentali categorie di negozi giuridici. – 9. Segue. I negozi di disposizione e i terzi. – 10. Presupposti del negozio giuridico. – 11. L'incidenza tributaria (bollo e registrazione).

1. I principi ispiratori. – L'espressione *autonomia privata* indica tecnicamente il potere dei privati di darsi autonomamente le regole impegnative¹. L'autonomia è dunque storicamente collocata in opposizione all'*eteronomia*, che allude a regole provenienti dall'esterno rispetto ai soggetti.

L'autonomia è concetto più complesso dell'*autodeterminazione*: questa esprime la mera tensione individuale volitiva verso un risultato; l'autonomia, come è nella sua radice semantica, mira anche a dettare una *regola* e quindi a governare. Si è già detto come, tradizionalmente, l'autonomia privata si sia esplicitata attraverso la categoria, concettualmente unitaria, del negozio giuridico (II, 4.7); come è stato delineato il contesto storico di emersione della categoria del negozio giuridico (I, 2.2). Va però approfondito come il principio di autonomia privata sia evoluto e come sia sentito e operi nell'attualità.

Al fondo del riconoscimento dell'autonomia privata c'è una duplice scelta dell'ordinamento, ideale e economica: sul piano ideale, di ritenere l'autonomia privata quale essenziale espressione delle libertà fondamentali, per cui libertà e autonomia privata insieme si tengono o insieme cadono; sul piano economico, di considerare l'autonomia privata, con la connessa economia di mercato, come sistema maggiormente in grado di procurare il benessere generale. Rispetto a entrambi i postulati conseguono due fondamentali *controspin-te* normative: da un lato, garantire che l'autonomia privata si dispieghi in una guisa da consentire l'eguale esplicitazione di autonomia dei soggetti coinvolti; dall'altro, proteggere e valorizzare le posizioni (sociali ed economiche) deboli che da un mercato senza regole rimarrebbero espunte o sacrificate, determinando anche il fallimento del mercato.

¹ Il termine "autonomia" proviene dal greco *autonomia*, composto di *autos* (stesso) e deriv. di *nemo* (governare): significa letteralmente governarsi con leggi proprie, senza ingerenze da parte di altri. È contrapposto a "eteronomia", dal greco *heteros* (altro, diverso) e deriv. di *nemo*: letteralmente essere governato da altri e precipuamente dalla normativa di derivazione statale o di altre autorità.

Sia nella Costituzione che nel diritto europeo non c'è un espresso e formale riconoscimento dell'autonomia privata, ma la sua *rilevanza giuridica* deriva indirettamente dal complessivo contesto che necessariamente la implica, con i limiti di compatibilità con l'ordinamento. Nella *Carta costituzionale* l'art. 2 riconosce e garantisce i *diritti inviolabili* dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali, limitandone l'esercizio con il rispetto di doveri inderogabili di solidarietà, quale generale espressione del principio personalista (I, 2.7). Specifico riscontro è nella c.d. *costituzione economica*: la proprietà privata è riconosciuta e garantita, determinandosi i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (art. 42² Cost.); l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (oltre che rimanere soggetta agli ulteriori limiti derivanti dalla previsione di controlli, indirizzi, riserve e trasferimenti coattivi di imprese di carattere generale) (artt. 41 e 43 Cost.)²; è incoraggiato e tutelato il risparmio, favorendo l'accesso del risparmio popolare alle c.d. proprietà personali (la proprietà dell'abitazione e la proprietà diretto-coltivatrice) e all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese (art. 47 Cost.)³. Il *diritto europeo* prevede un mercato interno caratterizzato da una "economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale" (art. 3 TUE). Per la Carta dir. fond. U.E. è riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali (art. 16); ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità (art. 17). Dal complessivo impianto deriva una copertura costituzionale e di diritto europeo dell'autonomia privata, come mezzo per esercitare l'impresa e accedere alla proprietà.

Analogamente il *codice civile* non contiene una generale formulazione dell'autonomia privata. Però la previsione del contratto (artt. 1322 ss.), del testamento (artt. 587 ss.), del matrimonio (artt. 84 ss.) e di altri negozi unilaterali (artt. 1987 ss.), come il riconoscimento della libertà di costituzione dei gruppi e dell'elaborazione degli statuti delle organizzazioni collettive ne implicano il riconoscimento. È anche riconosciuta autonomia di organizzazione e di indirizzo del gruppo familiare (art. 144).

Dalla complessiva normativa emergono alcuni essenziali principi ispiratori dell'autonomia privata, che è possibile delineare come di seguito.

a) *Compatibilità con l'ordinamento*. L'autonomia privata è *espressione di libertà, con i vincoli fissati dall'ordinamento*. L'autonomia privata non è funzionalizzata ad un risultato ordinamentale, ma deve risultare compatibile con la complessità delle relazioni

²L'autonomia contrattuale dei singoli è tutelata, a livello costituzionale, indirettamente, in quanto "strumento di esercizio di libertà costituzionalmente garantite"; ad es. l'art. 41¹ Cost. "tutela l'autonomia negoziale come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica", la quale si esercita normalmente in forma di impresa (Corte cost. 30-6-1994, n. 268). È anche consolidato indirizzo che le restrizioni dell'autonomia privata rispondono ad interessi pubblici e, come tali, "sono ammissibili, entro limiti di ragionevolezza e sempreché non comportino totale soppressione o grave affievolimento del diritto di libertà dei singoli" (Corte cost. 28-11-1986, n. 248).

³La costituzione economica esprime le tre matrici ideologiche che diedero vita alla Carta costituzionale: l'idea liberale della garanzia della libertà di esplicazione dell'autonomia; l'anima cattolica, specialmente emersa nella *enciclica rerum novarum*, di conciliare le libertà con la solidarietà; il progetto marxista di presenza forte di uno Stato nell'economia attraverso specifici piani e nazionalizzazioni.

sociali sulle quali incide; in tal guisa rileva giuridicamente entro i *limiti* segnati dai valori che storicamente la società e dunque l'ordinamento si pongono.

La incidenza è tanto più penetrante quanto maggiormente sono coinvolte identità essenziali, ovvero interessi generali o interessi di fasce sociali che l'ordinamento mira a proteggere, attraverso un controllo di liceità e meritevolezza del contenuto degli atti di autonomia (*limiti funzionali*); in talune materie sono addirittura previsti solo atti tipici (es. matrimonio, testamento). Rispetto alla formazione dell'atto negoziale e alla sua struttura operano dei limiti perché l'atto sia *consapevole esplicazione* di autonomia privata e conforme all'ordinamento (*limiti strutturali*) (es. artt. 1325 ss.).

b) *Tendenziale indipendenza delle sfere giuridiche individuali*. È un fondamentale criterio di competenza dell'autonomia privata rispetto agli interessi regolati, per cui è possibile comandare in casa propria, non in casa altrui. E ciò in un duplice senso: con la propria volontà si può modificare la *sfera giuridica propria*; non si può incidere la *sfera giuridica altrui* contro la volontà del titolare (il contratto è il simbolo della necessità dell'accordo per disporre la regolazione di interessi tra due o più parti: art. 1322). Nello spirito di solidarietà che anima il nostro ordinamento è consentito ed anzi incentivato procurare unilateralmente un vantaggio ad altri, non però contro la volontà del beneficiario: per gli atti tra vivi, quando non interviene il consenso del beneficiario (come nella donazione: art. 769), questi ha comunque diritto di rifiutare il beneficio accordatogli (art. 1333)⁴; in materia successoria, l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459), e il legato si acquista automaticamente ma è oggetto di rinuncia (art. 649¹) (*rectius* rifiuto).

c) *Normale conservazione dell'attività giuridica negoziale*. Di regola l'attività giuridica non deve andare sprecata essendo essenziale risorsa del sistema economico, salvo regolarne modi e termini di svolgimento (es. art. 1367). Alla base c'è l'idea chiave dell'economia di mercato di considerare l'autonomia privata come sistema privilegiato di realizzazione dell'interesse economico collettivo. Nella contemporaneità si è aggiunta l'ulteriore motivazione di preservare la disponibilità dei beni acquisiti (specie da fasce sociali più deboli). Anche la conservazione dall'attività negoziale deve svolgersi in conformità ai valori ordinamentali.

2. La categoria del negozio giuridico ed il suo sviluppo storico. – Si è anticipato che i negozi giuridici si specificano rispetto agli atti giuridici in senso stretto in quanto assumono rilevanza, non solo la consapevolezza e volontarietà dell'*atto* nella sua materialità, ma anche la *consapevolezza e volontarietà degli effetti*, apprestando l'ordinamento effetti giuridici tendenzialmente conformi allo *scopo pratico-giuridico* perseguito dagli autori (II, 4.5).

Tradizionalmente il dibattito sulla autonomia privata si è riflessa sulla discussione intorno alla categoria del “*negozio giuridico*”, come massima esplicazione della stessa: l'*autonomia negoziale* indica l'autonomia privata espressa mediante negozi giuridici (c.d. *autonomia privata negoziale*). Va approfondito come la categoria del negozio sia emersa e sia evoluta e come sia sentita e operi nell'attualità.

a) Si è visto come una consapevole elaborazione della categoria del “*negozio giuridico*”

⁴ Il tema è diventato di grande attualità a seguito dell'approvazione del Codice del terzo settore (D.Lgs. 3.7.2017, n. 117), che regola le finalità, l'organizzazione e l'attività del c.d. privato sociale.

co” sia maturata essenzialmente tra il sec. XVIII e gli inizi del sec. XIX, nello sviluppo del pensiero del giusnaturalismo razionale e della successiva scuola storica, con gli apporti dell’illuminismo, attraverso la coniugazione della forza rivoluzionaria della libertà con la potenza vitale della volontà. Da tale intreccio derivava uno strumentario di categorie giuridiche che attraversava più ricostruzioni e vari istituti (diritti soggettivi, proprietà, contratto, responsabilità), cementati dal riconoscimento al soggetto, come tale, del diritto naturale inviolabile di regolare i propri interessi e di rispondere per i soli atti di esercizio della libera volontà (I, 2.2). Il negozio giuridico rileva come *atto di volontà* regolatore di interessi privati, la cui nozione è di “manifestazione di volontà rivolta a uno scopo pratico tutelato dall’ordinamento”, così atteggiandosi come *atto* indirizzato a produrre effetti giuridici che l’ordinamento realizza in quanto voluti dagli autori e conformi all’ordinamento (c.d. *teoria soggettiva*).

Dal punto di vista dei *soggetti*, ciò significava riconoscere la *unità del soggetto di diritto* (unitarietà astratta del *civis*), contro la stratificazione sociale e giuridica di derivazione medievale. La *volontà*, quale espressione della libertà dell’individuo, è la *forza creatrice* degli effetti giuridici: volontà e libertà si pongono come un’endiadi indissolubile. La valorizzazione della *signoria della volontà* tende a garantire che l’atto di disposizione sia il frutto di una libera e consapevole scelta: ogni anomalia nella formazione della volontà o/e nella sua manifestazione vulnera la validità dell’atto.

Dal punto di vista dell’*atto*, ciò comportava la elaborazione di una *categoria unitaria, generale ed astratta*, dell’agire giuridico: il negozio giuridico esprime una categoria logico-giuridica ordinante dei rapporti privati, con astrazione dalla complessità del tessuto sociale (contratto, matrimonio, testamento sono accomunati come esplicazioni di volontà). La costruzione unitaria riduce il negozio a *struttura* (visione statica del negozio) in grado di determinare effetti giuridici in quanto formulato secondo i requisiti previsti dall’ordinamento (c.d. elementi o requisiti essenziali dell’atto).

In una *prospettiva economica*, il perseguimento individuale del proprio interesse avrebbe condotto alla realizzazione dell’interesse economico generale, secondo i postulati del liberismo. La tutela di una libera volontà, per un verso, garantiva all’aristocrazia di non essere privata della proprietà senza una propria volontà, e, per l’altro verso, assicurava alla borghesia di accedere alla proprietà e ai mezzi di produzione con un proprio atto di volontà. La categoria del negozio presidiava anche la proprietà: significativamente il cod. civ. nap. e poi il cod. civ. del 1865 collocavano il contratto nel Libro III dedicato ai “Modi di acquistare e trasmettere la proprietà”, quale meccanismo di *circolazione di ricchezza*.

In definitiva si elaborava una *categoria logica* (per l’astrazione dalle singole morfologie della realtà) che diveniva anche *categoria ideologica* (per l’espressione di un *unitario atto di libertà* in funzione di un *unitario soggetto giuridico*). Una previsione dei “negozi giuridici” come *categoria generale* penetrava nel codice civile tedesco del 1900 (BGB), collocata nel libro I dedicato alla parte generale, mentre non faceva ingresso né nel cod. civ. nap., né nel cod. civ. del 1865 (dai quali era però presupposta).

Una remora alla teoria soggettiva proveniva dalla teoria della *responsabilità* (specificamente *autoresponsabilità*) nel senso che l’autore della dichiarazione non poteva accampare una volontà interna diversa da quella dichiarata quando il divario fosse imputabile a sua colpa.

b) Con lo sviluppo dell'*industrializzazione* e dunque di un'attività economica di impresa, emergeva la *funzione* del negozio come strumento di autoregolazione di interessi (visione dinamica del negozio). Il negozio rilevava come un *atto economico*, con la conseguenza che il controllo di conformità dell'atto di autonomia privata all'ordinamento era compiuto, bensì sulla struttura dello stesso, ma avendosi massimamente riguardo all'assetto di interessi attuato dai privati. Fedele al c.d. *metodo dell'economia*, per cui le forme giuridiche devono riflettere la sostanza dei fenomeni materiali, il cod. civ. del 1942, non solo non contiene una normativa generale sul negozio giuridico come atto (come aveva già fatto il cod. civ. abr.), ma disancora la disciplina del contratto dalle vicende della proprietà per impegnare l'intera realtà economica: il contratto è collocato nel Libro IV dedicato alle "Obbligazioni", come rilevante fonte delle stesse (art. 1173), mentre la proprietà è collocata in un autonomo Libro III, intitolato alla "Proprietà". Per la *Relaz. cod. civ.*, n. 604, il contratto è "centro della vita degli affari"; riceve una trattazione autonoma quale generale strumento di *regolamento di interessi* nella vita economica⁵. Il contratto è sospinto verso la organizzazione dei rapporti obbligatori, funzionale all'attività di impresa.

Correlativamente assume rilevanza la esternazione della volontà ed il modo come la stessa è avvertita nella società, perché c'è da garantire la *certezza* degli scambi. È accordato valore prevalente alla *dimensione sociale* dell'atto di autonomia (c.d. *teoria oggettiva*): la *prevalenza della dichiarazione* è coerente all'esigenza di *sicurezza* del traffico giuridico, quale postulato essenziale di una economia di mercato, che reclama la spedita e certa collocazione dei prodotti di impresa. In tale quadro il contratto (e specificamente l'atto di scambio) si atteggia come strumento di *formazione di ricchezza* per il ruolo essenziale svolto nell'esplicazione dell'attività dell'impresa (nella organizzazione dell'attività economica, come nella collocazione dei prodotti).

Una remora alla teoria oggettiva proviene dalla teoria dell'*affidamento*, nel senso che il destinatario della dichiarazione o altro soggetto interessato non può accampare il valore della dichiarazione contro la volontà dell'autore quando il divario sia imputabile a sua colpa (rilevante è solo l'*affidamento incolposo*)⁶.

c) L'evoluzione dei diritti umani ai valori della persona umana e della solidarietà apre l'autonomia privata alla complessità della relazionalità, facendosi funzionare, per un verso, le esigenze economiche del mercato e della concorrenza, e per altro verso le circostanze di esercizio dell'autonomia privata e le connotazioni degli autori dell'atto. Il negozio rileva, non solo come fatto regolante, ma anche come *fatto regolato* in ragione dell'assetto di interessi attuato. È aperta la strada ad una *valutazione* dei modi e delle circostanze di emersione e composizione degli interessi nel concreto atto negoziale: vengono in rilievo i *contesti* sociali di maturazione degli scambi e in genere di attuazione degli assetti di interessi e le *tecniche* impiegate di formazione e in genere di conclusione

⁵ Per E. BETTI (1950) il negozio giuridico è essenzialmente un precetto dell'autonomia privata in ordine a concreti interessi propri di chi lo pone. Rileva la *Relaz. cod. civ.*, n. 602, i "negozi di diritto familiare" non sono sostanzialmente omogenei agli altri che hanno un oggetto patrimoniale e quindi la relativa disciplina deve essere in gran parte diversa.

⁶ Secondo l'efficace sintesi di F. SANTORO-PASSARELLI (1944, ult. ed. 1966), dalle varie norme del codice civile si trae un principio del "rischio del dichiarante per l'affidamento senza colpa del destinatario o di altro interessato nella dichiarazione" (es. artt. 428, 1431, 1439, 1445).

dell'atto; inoltre rilevano la specificità degli *autori* del negozio e delle qualifiche ricoperte, come rilevano la natura degli *interessi* coinvolti.

La figura del negozio, come categoria generale, esce ridisegnata⁷. Anzitutto il carattere patrimoniale del contratto sollecita criteri di soluzione dei conflitti di interessi che non si addicono ai negozi con contenuto non patrimoniale (es. negozi familiari), che coinvolgono la esplicazione di una dimensione esistenziale. Inoltre, anche con riguardo al contratto, la *libertà di contrarre* (cioè di stipulare un contratto) non si accompagna più indissolubilmente con la *libertà di contrattare* (cioè di incidere sul contenuto del contratto). È evidente il divario tra la compravendita di un immobile tra due privati e l'acquisto di un prodotto di serie collocato dalla impresa: nella prima ipotesi, c'è esercizio di autonomia, sia di contrarre che di contrattare, svolgendosi tra le parti una negoziazione circa il trasferimento del diritto e l'ammontare del prezzo; nella seconda ipotesi, in capo al compratore (consumatore) emerge solo autonomia di contrarre e dunque di scelta del contraente e del prodotto, con mera adesione ad un contenuto unilateralmente predisposto dalla controparte, senza possibilità di incidere sull'assetto di interessi. Si vedrà come emerge e si diffonde la valutazione della specificità dell'operazione (*causa concreta*) (VIII, 3.5). Peraltro lo sviluppo della pubblicità sublimale induce spesso all'accesso compulsivo a beni di consumo con riduzione della valutazione e consapevolezza della scelta.

In tale contesto l'efficacia giuridica del negozio è legata al *trattamento* che l'ordinamento compie del singolo negozio, secondo la struttura e la funzione dello stesso. L'ordinamento può non dotare di effetti giuridici il singolo negozio, per considerarne la formazione viziata ovvero valutarne il contenuto e/o il risultato perseguito illeciti o comunque non meritevoli di tutela; come può ridurre o integrare o anche sostituire imperativamente parte del risultato programmato, con la privazione di alcuni effetti giuridici o l'attribuzione di altri che sopravanzano lo scopo perseguito o sono più limitati rispetto allo stesso (fondamentali sono gli artt. 1339 e 1374).

3. La realtà dell'autonomia negoziale. – Una valutazione complessiva della problematica delineata può consentire una generale rimediazione del percorso storico, delineando i profili originari di perdurante attualità e le molte innovazioni indotte dalla sopravvenuta realtà sociale e ordinamentale.

a) Rispetto alla *elaborazione dottrinale* della categoria, è possibile avvertire come le due fondamentali teorie storiche (volontaristica e dichiarazionistica) del negozio, sfrondate dei relativi eccessi, non siano alternative ma esprimano differenti prospettive di osservazione di una unitaria realtà (l'autonomia privata): la prima enfatizza la *tensione* soggettiva verso il risultato, che però inevitabilmente si concreta in un autoregolamento di interessi; la seconda valorizza l'*assetto di interessi* attuato, che però necessariamente implica una manifestazione di volontà che lo sorregge e persegue.

Un articolato filone dottrinale rileva la insufficienza della volontà nella difesa dei propri interessi, per non essere la stessa sempre in grado di esplicarsi adeguatamente,

⁷Una lucida e appassionata difesa della categoria del negozio giuridico a garanzia della libertà dei soggetti, pure nel nuovo codice civile del 1942, è compiuta da L. CARIOTA FERRARA (1948), di cui già il titolo dell'opera ("Il negozio giuridico nel diritto privato italiano") esprime l'idea culturale di accreditare la categoria del negozio giuridico anche alla stregua di un codice e di un modello economico fondati sulla centralità dell'impresa.

reclamandosi un intervento eteronomo correttivo o di sostegno; e d'altra parte denuncia come l'assoluta dimensione produttivistica non si traduce automaticamente in benessere economico collettivo. Le varie dimensioni, come si vedrà, sono destinate a convivere in una società che si riconosca nei valori della libertà e della solidarietà, nonché della economia di mercato. La fiducia nell'autonomia privata (come ragione di sviluppo della società) e nel mercato (come meccanismo di allocazione delle risorse e dei beni) deve conciliarsi con le identità esistenziali e le appartenenze sociali degli autori dell'atto, come con le articolazioni del mercato in cui il singolo negozio si colloca: a meccanismi di *garanzia di esplicazione* dell'autonomia privata vanno affiancati interventi di *riequilibrio autoritativo* del regolamento di interessi, con interventi di regolazione del mercato e di neutralizzazione delle asimmetrie informative e di conoscenza, oltre che di sostegno delle posizioni deboli.

Si aggiunga che la globalizzazione fa emergere una autonomia privata del grande capitale e delle organizzazioni di categoria che escogitano modelli e equilibri che si impongono anche agli imprenditori deboli e addirittura al potere normativo dei singoli Stati. Emerge dunque l'esigenza di una *governance* dell'autonomia privata che impegna le organizzazioni internazionali (a cominciare dall'Unione europea) per un riequilibrio tra libertà e giustizia, tra produttività e vivibilità.

b) Con riguardo alla *realtà legislativa*, in assenza di una disciplina del negozio giuridico, il contratto, per avere ricevuto nel codice civile ampia disciplina, ha finito di fatto con l'influenzare le riflessioni sulla elaborazione della categoria del negozio. Si aggiunga la problematicità di un dato testuale: per l'art. 1324, "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, *in quanto compatibili*, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale"; la norma ha rappresentato il più importante crocevia di osservazioni circa l'accoglimento o meno nel nostro ordinamento giuridico di una "categoria del negozio giuridico". A tale norma hanno fatto riferimento sia gli assertori della tesi positiva, vedendo nella stessa l'orientamento di estendere la disciplina del contratto agli atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, sia i sostenitori della tesi negativa, rinvenendo nel richiamo alla compatibilità un ostacolo fondamentale alla configurazione di una categoria unitaria. In realtà la norma fornisce una duplice indicazione: da un lato, subordina a una verifica di compatibilità l'applicazione della normativa sui contratti ai negozi unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale⁸; dall'altro, implicitamente, esclude una generale compatibilità di applicazione della normativa sui contratti sia agli atti bilaterali a contenuto non patrimoniale, sia agli atti *mortis causa*.

Si conferma, sul piano testuale, come non sia configurabile nell'ordinamento una ca-

⁸La giurisprudenza ha fatto ricorso all'art. 1324 in più direzioni. Anzitutto con riguardo alla *interpretazione dei negozi unilaterali*: Cass. 7-5-2004, n. 8713; Cass. 2-3-2004, n. 4251. La presunzione *ex art.* 1352 di riferimento della forma convenzionale alla validità del contratto si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica (Cass. 9-7-2019, n. 18414). La domanda di partecipazione ad una procedura di gara, cui si accompagna l'offerta dell'operatore economico, costituisce un atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale poiché l'operatore economico dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e, dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura: ai sensi dell'art. 1324, sono applicabili gli artt. 1427 ss. c.c. che disciplinano l'annullabilità del contratto per errore (Cons. Stato 20-6-2019, n. 4198).

tegoria del *negozio giuridico* quale atto unitario, mentre mantenga perdurante attualità la categoria dell'*autonomia negoziale*, quale espressione della *generale prerogativa di autodeterminazione* dei privati. In questa prospettiva è possibile rappresentare l'autonomia negoziale come un *ordito logico*, per essere generale strumento di regolazione delle relazioni sociali ed economiche, e una *prerogativa ideologica* per la rivendicazione ai privati della (tendenziale) libertà di autoregolare i propri interessi, al riparo da due fondamentali crinali: da un lato, rimanere giuridicamente soggetti esclusivamente all'eteronomia pubblica; dall'altro, soggiacere in fatto all'abuso di posizione dominante. Il dato significativo della contrattazione di massa è proprio che i contratti conclusi sono *in debito di autonomia negoziale* per l'asimmetria di potere delle parti.

Nel delineato ordine di idee l'area dell'autonomia negoziale si amplia progressivamente. Si sviluppa l'autonomia negoziale *collettiva* dei gruppi e delle formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia, estesa a sindacati e partiti e a tutto il mondo dell'associazionismo. Si dilata l'area di svolgimento dell'autonomia negoziale *assistita*, con strutture di supporto a soggetti deboli nella conclusione di contratti. Di recente moduli negoziali sono anche operanti nella esplicazione dell'attività della *pubblica amministrazione*, con il correlato ritirarsi della sovranità (art. 1 L. 241/1990, come modificato e integrato dall'art. 1 L. 15/2005) (I, 2.17). Una tecnica negoziale ha pervaso pure il campo della tutela dei diritti, con conseguente erosione del dogma della statualità della giurisdizione, attraverso le varie *tecniche degiurisdizionalizzate* di soluzione delle controversie (III, 3.3).

4. Negozio e negozialità. – La concettualizzazione del negozio giuridico quale categoria ordinante dei rapporti privati, per l'epoca in cui maturò, ebbe il *merito* di rappresentare gli esiti di uno sviluppo storico di valorizzazione della dignità dell'individuo come tale, e perciò dell'unità del soggetto giuridico.

Tale costruzione ebbe però il *limite* di astrarre i propri risultati dall'esperienza storica dalla quale aveva tratto le maggiori sollecitazioni, fino a configurare i risultati stessi come espressivi della verità assoluta ed immutabile di un *dogma*, che mal si addice ad un ordinamento civile il cui scopo è quello di regolare le relazioni della società civile, in perenne evoluzione. A distanza di tempo si può anche immaginare che forse quel processo di ipostatizzazione della realtà, con la connessa astrazione logica, possa essere stato consapevolmente sorretto dalla necessità di preservare i risultati conseguiti di uguaglianza contro ritorni al passato di divari sociali e privilegi di classe; ma la deriva dogmatica che accompagnò i risultati conseguiti ha finito con il travolgere la stessa essenza del problema che la categoria del negozio intendeva risolvere e cioè il rapporto tra individuo e ordinamento giuridico (e perciò tra libertà e autorità).

La categoria del "negozio", quale figura unitaria e astratta, è certamente incongrua rispetto all'emergere di articolazioni del mercato indotte dallo sviluppo della grande impresa (industriale e di distribuzione), oltre che essere pericolosa, perché non lascia evidenziare il tasso di *effettiva* esplicazione dell'autonomia negoziale esercitata dai singoli autori degli atti. La vicenda storica che viviamo fa emergere un'accentuazione degli obblighi di *trasparenza e informazione*, come efficaci antidoti alla sopraffazione economica, e un'amplificazione di *eteronomia e integrazione* come rimedi di recupero di interessi restati esclusi o inappagati.

Nella descritta logica di formulazione di *autonomia negoziale*, bisogna guardare alla

negozialità come categoria di frontiera da recuperare, per verificare la partecipazione attiva dei soggetti alla regolazione privata. Deve dunque trattarsi di una autonomia negoziale, non solo *presupposta* in capo ad ogni cittadino come garanzia di uguaglianza e libertà, ma anche *presidiata* nella *effettività di esercizio*, quale segno di esplicazione della persona umana. Conseguisce che l'osservazione ordinamentale non può essere circoscritta alla struttura dell'atto (volontà e dichiarazione) ma deve aprirsi al contenuto regolamentare (assetto di interessi) nel contesto in cui il singolo negozio matura e si svolge.

Il divario di forza contrattuale può essere colmato dall'ordinamento attraverso due meccanismi: a) *riarmando la libertà* dei privati (autonomia), con la predisposizione di strumenti accentuativi di doveri di informazione e di presidio alla trasparenza, sì da garantire consapevolezza delle scelte operate ed effettività del consenso prestato (anche con il ricorso a meccanismi di sostegno e assistenza: c.d. autonomia assistita); b) *intervenendo autoritativamente* (eteronomia), con disposizioni che integrano il regolamento dei singoli negozi, amputandone e/o ampliandone il contenuto oltre la volontà degli autori dell'atto. Si vedrà come significative indicazioni in entrambe le direzioni sono già nel codice civile e vanno dilatandosi negli interventi normativi (VIII, 5.6). Va emergendo un quadro variegato di rimedi che affiancano quelli tradizionali nella tutela dei diritti: da un lato, un *controllo preventivo*, per inibire clausole contrattuali e comportamenti lesivi di interessi dei consumatori, indipendentemente dall'insorgere di una lite; dall'altro, una *tutela di massa*, attraverso le associazioni di categoria; dall'altro ancora, la previsione di autonomi *interventi istituzionali* (es. Ministeri o Camere di Commercio); dall'altro ancora, il ricorso a organismi di *autodisciplina*. Sta anche emergendo una tecnica di *tutela collettiva* di classe (III, 1.7).

Nel quadro innanzi delineato può ancora riuscire utile il riferimento al “negozio giuridico”, inteso come espressione di *negozialità*, e cioè come esercizio di autoregolazione, per verificare la partecipazione attiva alla regola privata assunta. Peraltro la categoria del negozio, per la prolungata tradizione che la sorregge e la vastità di studi che ha sollecitato, ha finito con il maturare nel tempo un significativo strumentario di concetti, tecniche e nomenclature, tuttora utilizzato nella pratica e nella vita giudiziaria per la verifica delle esplicazioni dell'autonomia dei soggetti (parlandosi correntemente di volontà negoziale, effetti negoziali, ecc.), anche solo per fare emergere simulacri di volontà e dunque *assenza di negozialità*.

È comunque da rilevare che la categoria del negozio non ha riscontri in significativi ambienti europei (la c.d. area del *common law*). Il processo di uniformazione del diritto privato si muove nella direzione del contratto e non del negozio: sicché inevitabilmente la categoria unitaria del negozio è destinata a stemperarsi nei singoli atti impiegati nella realtà (contratto, testamento, matrimonio, ecc.) nei quali si esplica una *negozialità*. Con tale consapevolezza, è possibile delineare alcuni *tratti comuni* dell'autonomia negoziale, che poi vanno a specificarsi in relazione ai singoli schemi utilizzati e con riguardo ai particolari atti compiuti.

5. Elementi del negozio giuridico. – Una nutrita elaborazione dottrinale ha delineato specifici “elementi del negozio giuridico”, variamente intesi, quali tratti costitutivi essenziali del negozio, che continua a orientare criteri e logiche di valutazione dell'esercizio dell'autonomia privata. Mancando una formulazione del negozio giuridico, neppure

re sussiste una indicazione degli elementi; gli stessi sono attinti alla disciplina degli atti negoziali più rilevanti, specialmente del contratto che contiene la disciplina più nutrita, attraverso un'opera di generalizzazione logica⁹.

Gli elementi del negozio sono tradizionalmente costruiti come essenziali, accidentali e naturali (*rectius* effetti naturali): non sono autonomi e distinti, ma operano come profili di una *realtà unica ed unitaria* di esercizio di autonomia privata, assumendo specifica impronta in ragione della tipologia di atti e con riferimento ai concreti negozi.

a) **Elementi essenziali.** Sono gli *elementi costitutivi* del negozio, tradizionalmente identificati come *volontà negoziale, manifestazione, causa, forma vincolata*. La mancanza di uno di tali elementi rende il negozio nullo (art. 1418²). Con riguardo al contratto, sono qualificati come “*requisiti del contratto*” (artt. 1325 ss.), per alludere alla validità dell'atto. Sono terminologie correlate: costituiscono elementi essenziali della struttura dell'atto in quanto requisiti di validità per l'ordinamento (VIII, 1.3).

Anzitutto rileva la *volontà negoziale*, quale autodeterminazione libera e consapevole di conseguimento di uno scopo: rileva nella duplice prospettiva, sequenziale, della *formazione*, come azione dinamica di intento (volere), e della *regolazione* come assetto di interessi attuato (voluto). Nel significato proprio di “autonomia” la volontà negoziale esprime la volontà di darsi autonomamente regole e quindi autoregolare i propri interessi.

Sussistono statuti di disciplina delle anomalie della volontà negoziale, per assenza o vizi della stessa (errore, violenza e dolo), che operano diversamente in ragione della natura dell'atto, tra vivi o a causa di morte, e della struttura dell'atto, bilaterale o unilaterale.

La *manifestazione* della volontà è essenziale strumento di rilevanza sociale di ogni determinazione volitiva. A differenza degli ordinamenti religiosi, che hanno una rilevanza nel foro interno delle persone, negli ordinamenti civili le regole rilevano nei rapporti con i consociati: perciò è necessario che la volontà negoziale sia manifestata, e cioè *esteriorizzata*. Quale che possa essere la forma richiesta dell'atto, *una manifestazione non può mai mancare*. Come ogni regola giuridica, anche la regolazione privata ha necessità di effettività sociale: implica dunque una *manifestazione di volontà*¹⁰.

Più spesso la volontà è manifestata attraverso apposita *dichiarazione (negozi dichiarativi)*. La dichiarazione è *espresa* se è palese, indicando lo scopo perseguito (es. contratto di vendita di un bene: art. 1470); è *tacita* se è ricavata da una diversa volontà negoziale, che non si potrebbe compiere senza una implicita e ulteriore volontà (es. la vendita di diritti ereditari implica accettazione tacita dell'eredità: artt. 476 e 477).

⁹ Gli atti negoziali tradizionalmente ricondotti alla categoria del negozio giuridico trovano regolamentazione in distinte parti del codice civile, coerentemente con la materia cui afferiscono: il matrimonio, nel libro primo in tema di famiglia (artt. 79 ss.); il testamento, nel libro secondo dedicato alle successioni (artt. 587 ss.); il contratto, nel libro quarto intitolato alle obbligazioni (artt. 1321 ss.).

¹⁰ Si è tradizionalmente posto il problema se la tensione dei privati debba essere verso uno scopo materiale o verso gli effetti giuridici disposti dall'ordinamento. In realtà è necessario che l'intento dei privati sia rivolto a conseguire una *finalità pratica rilevante per l'ordinamento giuridico*, nel senso che si intende realizzare con l'atto un risultato pratico concreto giuridicamente efficace (perciò uno *scopo pratico-giuridico*), anche se poi gli effetti attribuiti dall'ordinamento non sempre sono conformi a quelli divisati dagli autori dell'atto. È sufficiente che i soggetti del negozio siano *consapevoli della giuridicità degli effetti* che dall'atto di autoregolamento derivano. Il tema è particolarmente avvertito con riguardo ai tanti rapporti interpersonali quotidiani, dettati da cortesia o amicizia o altruismo, che, quand'anche coinvolgano interessi patrimoniali, di regola non sono compiuti con l'intento di conseguire un risultato anche giuridico.

Talvolta la volontà è manifestata unitamente all'attuazione dello scopo, senza una preventiva dichiarazione (*negozi attuativi*) (es. conclusione del contratto mediante esecuzione *ex art.* 1477).

Si vedrà come i fondamentali mezzi di manifestazione della volontà sono: il *linguaggio*, che incarna una dichiarazione esplicita della volontà, con parole, scritti, alfabeti convenzionali, ecc.; il *contegno*, che realizza una manifestazione di volontà attraverso una specifica condotta, da valutare in funzione delle circostanze (VIII, 2.5). Con riguardo al *contratto*, è necessario che le manifestazioni di volontà di due o più parti si combinino in un *accordo* (artt. 1326 ss.), che incarna la concorde volontà delle parti ed integra, così, la necessaria (e unitaria) *volontà negoziale*. Si vedrà dei vari modi previsti dalla legge per la formazione del consenso (VIII, 2.13).

La *causa* indica la *funzione concreta* svolta dal singolo negozio, come autoregolamento di interessi; in essa si condensa lo scopo pratico-giuridico perseguito dell'autore del negozio. La presenza della causa consente il controllo ordinamentale dell'atto di autonomia privata, al fine di verificare la meritevolezza e la liceità dello scopo perseguito; ciò che apre alla verifica anche dell'*oggetto* dell'atto, come rappresentazione dei beni dedotti nell'atto. La correlazione della causa con l'*oggetto* delinea il *contenuto dell'atto* che fissa il regolamento negoziale voluto (se ne parlerà ampiamente rispetto al contratto: VIII, 3).

La *forma vincolata* (o necessaria) rileva quando è richiesta dalla legge a pena di nullità. Una manifestazione non può mai mancare, in quanto mezzo di esteriorizzazione della volontà negoziale; talvolta la manifestazione è assoggettata ad una *forma vincolata* per la validità dell'atto (c.d. forma *ad substantiam*). Quando è richiesta una *specifica forma della manifestazione*, si parla di *negozi solenni* (es. gli atti di trasferimento della proprietà di immobili *ex art.* 1350). Si vedrà come un vincolo di forma possa essere prescritto in ragione di più esigenze (richiamo della ponderazione dell'autore dell'atto dispositivo, circostanze della formazione dell'atto, natura dello scopo perseguito, tipologia degli interessi coinvolti, ecc.: è in atto una evoluzione del formalismo in funzione di tutela di interessi deboli (v. VIII, 4.1).

Se nulla è prescritto dalla legge, la modalità di manifestazione è rimessa alla libertà degli autori del negozio.

b) *Elementi accidentali*. Sono determinazioni che arricchiscono lo schema negoziale ampliandone il contenuto. Possono o meno sussistere senza influenzare la validità dell'atto; se presenti, arricchiscono il *contenuto* del negozio, non senza rilevanza. L'accidentalità è rispetto allo schema negoziale tipico utilizzato; quando sono adottati interagiscono con l'assetto di interessi, concorrendo alla elaborazione della *volontà negoziale*; perciò di tali ulteriori determinazioni bisogna tenere conto nella valutazione dell'assetto di interessi. Per la diffusione che sempre li ha caratterizzati, sono regolati specificamente nel codice civile *condizione*, *termine* e *onere*. La condizione e il termine realizzano una manovra degli effetti; il modo amplia la portata degli effetti.

La *condizione* incide sulla *sorte degli effetti*, subordinando l'*efficacia* o la *risoluzione* dell'atto ad un avvenimento futuro e incerto (condizione sospensiva o risolutiva).

Il *termine* incide sul *tempo degli effetti*, segnando l'inizio o il termine della produzione degli effetti (termine iniziale o finale).

Il *modo* *amplia gli effetti* degli atti di liberalità, imponendo un obbligo in capo al beneficiario (donatario o erede).

Alcuni negozi non consentono l'apposizione di elementi accidentali, per non essere modificabile lo schema tipico previsto (c.d. atti *puri* o *legittimi*): ciò avviene essenzialmente per i negozi relativi a diritti indisponibili (es. matrimonio e riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio). Si parlerà ampiamente di tali elementi trattando del contenuto del contratto (VIII, 3.19 ss.) e del testamento (XII, 2.12 e 13).

c) **Elementi (effetti) naturali.** Sono gli effetti legali derogabili. Tradizionalmente venivano configurati come elementi naturali, per distinguerli dagli elementi essenziali e accidentali di cui si è detto. È da tempo che si parla più correttamente di *effetti naturali* per dipendere dalla legge, consentendosi ai privati di escluderli o limitarli: ad es. la garanzia legale per evizione e vizi della cosa venduta, che può essere esclusa dalle parti (artt. 1487 e 1490); la corresponsione degli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti (art. 1815).

6. Soggetti e parte del negozio. La legittimazione. – La valutazione del negozio giuridico nella prospettiva soggettiva fa emergere le figure di soggetti, parte e legittimazione.

a) I **soggetti** sono gli *autori dell'atto*; non sono elementi dell'atto, restandone all'esterno come artefici dello stesso. È necessario che i soggetti, quali autori dell'atto, abbiano la *capacità giuridica*, come idoneità alla titolarità di diritti e doveri (art. 1), e la *capacità di agire*, come capacità di intendere e di volere, che di regola si acquista con la maggiore età, tranne che non sia stabilita una età diversa (art. 2) (IV, 1.1 e 6).

b) La **parte** esprime il *centro di interessi*, che può riguardare un solo soggetto (c.d. *parte semplice o unisoggettiva*) o involgere più soggetti, persone fisiche o enti (c.d. *parte complessa o plurisoggettiva*). Il riferimento all'interesse inciso dal negozio diversifica la figura di parte da quella di soggetto e tanto più da quella di persona fisica.

Il riferimento all'interesse inciso dal negozio. La figura non si riduce a quella di soggetto e tanto meno a quella di persona fisica. Esprime il *centro di interessi*, che può riguardare un solo soggetto (c.d. *parte semplice o unisoggettiva*) o involgere più soggetti, persone fisiche o enti (c.d. *parte complessa o plurisoggettiva*).

Nell'ipotesi di atto compiuto da una *parte plurisoggettiva* emerge l'esigenza di delinearne come concorrono le singole volontà all'assunzione della decisione finale.

Si ha *atto complesso* quando si determina la *fusione* delle varie volontà in una volontà unitaria, nel senso che tutte le volontà devono concorrere alla decisione finale. In tal senso si realizza una *dichiarazione complessa*, per cui, se una volontà è viziata, è viziato lo stesso atto: ad es. nell'atto compiuto dal soggetto inabilitato con il curatore, se è viziata la volontà di uno dei due l'atto è invalido.

Si ha *atto collettivo* quando si realizza la *somma* delle volontà verso un risultato comune, conservando ogni volontà autonoma rilevanza, e rilevando la maggioranza delle volontà espresse secondo criteri stabiliti dalle parti o dalla legge (es. deliberazione dei partecipanti di una comunione). Una specificazione è l'*atto collegiale*, che impegna il terreno proprio dei gruppi e delle organizzazioni collettive (società, associazioni): le singole volontà concorrono al perseguimento di un interesse del gruppo, e l'atto è riferito all'ente esponenziale che lo incarna, quale soggetto diverso da quelli che lo compongono. Sempre le dichiarazioni di voto sono soggette a controllo circa la regolare formazione e manifestazione delle volontà individuali (anche rispetto alla conoscenza dell'ogget-